

# Madre intenzionale fuori dallo stato civile

## Cassazione

Se il bimbo nasce in Italia non si applica il diritto internazionale privato

**Patrizia Maciocchi**

Non può essere indicato nel registro di stato civile il nome della madre di intenzione italiana del bambino nato in Italia, dopo il ricorso alla fecondazione eterologa, con madre biologica straniera. La Cassazione (Ordinanza 511) decide nel merito, e cancella il decreto con il quale la Corte d'Appello di Firenze aveva dato il via libera all'iscrizione del nome della madre di intenzione. La storia delle due mamme, Denise e Giulia, entrambe residenti in Italia, era finita anche all'attenzione della Consulta, che aveva dichiarato inammissibile per «difetto di motivazione» la questione di legittimità sollevata il tribunale di Pisa, riguardo alla richiesta di registrare l'atto.

La Suprema corte ha accolto il ricorso del comune di Pisa e del ministero dell'Interno il ministero dell'Interno, contro il decreto con il quale la Corte d'Ap-

**Il fatto che la madre biologica sia cittadina americana non basta per il regime più favorevole**

pello, applicando l'articolo 33 del diritto internazionale privato (legge 218/1995) aveva "aggiato" le norme interne.

La Corte territoriale, con l'articolo 33, aveva fatto scattare il regime più favorevole per il minore, in considerazione della cittadinanza americana della madre biologica, che ha partorito suo figlio in Toscana nel 2016. Per la Corte territoriale, la trascrizione in Italia era resa possibile dalla decisione dello Stato del Wisconsin di riconoscere la genitorialità anche alla compagna della madre naturale. Una possibilità, ad avviso della Corte di merito, riconosciuta dalla stessa Cassazione con la sentenza 23319/2021. Un verdetto che aveva affermato aveva affermato la legittimità della trascrizione in Italia «dell'atto di nascita formato all'estero, relativo a un minore, figlio di madre intenzionale italiana e di madre biologica straniera, non essendo contrario all'ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, quando la madre intenzionale abbia comunque prestato il consenso all'impiego da parte della "partner" di tecniche di procreazione medicalmente assistita, anche se tali tecniche non sono consentite nel nostro ordinamento». La Cassazione nega però che il principio sia applicabile al caso esaminato, perché il minore era nato in Italia dove si era formato il suo atto di nascita. Non si trattava dunque di una trascrizione ma della formazione di un atto di nascita, che l'articolo 5 della legge 40, che vieta l'eterologa a coppie omosessuali dovrebbe impedire. Questa - sottolinea la Suprema corte - è la decisione corretta: «trattandosi della formazione di un atto di nascita richiesto all'ufficiale di stato civile italiano - scrivono i giudici - la legislazione applicabile è esclusivamente quella nazionale». Norme che l'ufficiale di stato civile è tenuto a rispettare senza margini di discrezionalità.